UNA RIFORMA “EPOCALE”

GUIDA AL CAMBIAMENTO
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

Cesira MILITELLO – USR FVG

Dalle proposte di Berlinguer e Moratti alla riforma Gelmini

Berlinguer: Legge 10 febbraio 2000 n. 30 →

- Abolizione della suddivisione tra scuole elementari – medie - superiori
- Distinzione in cicli →

ciclo primario	7 anni	6-13 anni
ciclo secondario	5 anni	13-18 anni

Articolazione dei ciclo secondario in 5 aree:

1. Classico-umanistica
2. Scientifica
3. Tecnica e tecnologica
4. Artistica
5. Musicale

Tutti gli istituti assumono la definizione di licei

Moratti: Legge 28 marzo 2003 n. 53→ Art. 2:

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; **il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale**; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; **il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane**; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; **l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi**; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza.

i) **è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*;** nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

A questi seguono:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226
- la Legge 2 aprile 2007 n. 40

LA RIFORMA GELMINI: COSA CAMBIA A PARTIRE DALL' A. S. 2010-2011

Vediamo la sintesi proposta dal MIUR

COME CAMBIANO I LICEI

COME ERANO

396 indirizzi
sperimentali

e

51 progetti assistiti
dal Miur

COME SARANNO

6 Licei

- **Liceo classico**
- **Liceo scientifico**
- **Liceo linguistico**
- **Liceo artistico** (6 nuovi indirizzi):
  - o Arti figurative
  - o Architettura e ambiente
  - o Audiovisivo e multimedia
  - o Design
  - o Grafica
  - o Scenografia
- **Liceo musicale e coreutico**
- **Liceo delle scienze umane**

COME CAMBIANO GLI ISTITUTI TECNICI

COME ERANO

10 settori

e

39 indirizzi

COME SARANNO

2 settori e 11 indirizzi

- **Settore economico** (2 indirizzi):
  - o Amministrativo, finanza e marketing;
  - o Turismo.
- **Settore tecnologico** (9 indirizzi):
  - o Meccanica, meccatronica ed energia
  - o Trasporti e logistica
  - o Elettronica ed elettrotecnica
  - o Informatica e telecomunicazioni
  - o Grafica e comunicazione
  - o Chimica, materiali e biotecnologie
  - o Sistema moda
  - o Agraria e agroindustria
  - o Costruzioni, ambiente e territorio

COME CAMBIANO GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

COME ERANO

5 settori

e

27 indirizzi

COME SARANNO

2 settori e 6 indirizzi

- **Settore dei servizi** (4 indirizzi):
  - o Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
  - o Servizi socio-sanitari
  - o Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
  - o Servizi commerciali
- **Settore industria e artigianato** (2 indirizzi):
  - o Produzioni artigianali e industriali
  - o Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica

CARICHI ORARI PER GLI STUDENTI:

- Licei:
  - **<u>Liceo classico</u>:**
  - **I biennio** — **27 h settimanali**
  - **II biennio e ultimo anno** — **31 h**
  - **<u>Liceo artistico</u>:**
  - **I biennio** — **34 h**
  - **II biennio e ultimo anno** — **35 h**
  - **<u>Liceo musicale e coreutico</u>:**
  - **tutte le classi** — **32 h**
  - **<u>Altri licei</u>:**
  - **I biennio** — **27 h**
  - **II biennio e ultimo anno** — **30 h**

- Tecnici:
- tutte le classi 32 h settimanali

- Professionali
- tutte le classi 32 h

Le novità più rilevanti:

- Articolazione di tutti i percorsi (istruzione liceale, tecnica, professionale) secondo lo schema 2+2+1
- Potenziamento di Matematica, Fisica, Scienze; insegnamento di Scienze fin dal 1° anno (per i licei: Scienze naturali; per i tecnici e i professionali: Scienze integrate)
- Inglese per tutti i 5 anni in tutti i corsi di studio
- Nei licei e nei tecnici: insegnamento di una disciplina curricolare in lingua straniera (CLIL) al 5° anno – al liceo linguistico fin dal 3° anno e, dal 4° anno, di un'altra disciplina curricolare in altra lingua straniera
- Licei: quota di "autonomia" (20% nel primo biennio, 30% nel secondo biennio, 20% all'ultimo anno)
- Tecnici: quota di "autonomia" (20%) cui si aggiunge una quota di "flessibilità" (30% nel II biennio, 35% all'ultimo anno → nell'area di indirizzo)
- Professionali: quota di "autonomia" (20%) cui si aggiunge una quota di "flessibilità" (25% nel I biennio, 35% nel II biennio, 40% all'ultimo anno → nell'area di indirizzo)

- Caratterizzazione dei percorsi
- Didattica laboratoriale
- Dipartimenti e Comitato tecnico scientifico
- Istituti tecnici del settore tecnologico: Ufficio tecnico
- Flessibilità dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale sulla base dell'interazione con il territorio

Continuità tra la riforma del Ministro Gelmini e le precedenti proposte

PERCORSO DI LUNGA DURATA,

TRA **TRADIZIONE** E **INNOVAZIONE**

Un aspetto fondamentale: l'obbligo di istruzione

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 2007, n. 139

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi

dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(GU n. 202 del 31-8-2007)

NB: ultima espressione di una storia normativa che va dall'art. 34 della Costituzione alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, art. 1 c. 622, successivamente emendato dalla L. 133/2008), attraverso il Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297)

Art. 1.
Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria e' impartita **per almeno dieci anni** e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età**, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007[...]

Art. 2.

Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico,che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.

2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi,nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico,professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47. [...]

Art. 3.
Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attivita' didattiche educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e' prevista la possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Art. 4.
Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.[...]

EQUIVALENZA DEI PERCORSI FORMATIVI PER IL BIENNIO, CHE SI CARATTERIZZA PER LA FINALITA' ORIENTATIVA

Cesira MILITELLO – USR FVG